

Modifiche all'Avviso Pubblico per l'attuazione della l.r. 15/2015 mediante l'istituzione del "Bonus Assistenti Familiari" a favore delle persone che necessitano di caregiver professionale. Applicazione del Fattore Famiglia Lombardo, approvato con d.g.r. n. 4597 del 3/4/2019.

Le modifiche all'Avviso Pubblico in oggetto riguardano:

- 1) i paragrafi A.4 Soggetti destinatari, B.2 Aree di intervento dei percorsi finanziabili, B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità, che vengono sostituiti come di seguito indicato.
- 2) I paragrafi C.1 Presentazione delle domande, C.3 Istruttoria e D.5 Responsabile del procedimento che vengono modificati/integrati come di seguito indicato.

I paragrafi A.4 Soggetti destinatari, B.2 Aree di intervento dei percorsi finanziabili, B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità vengo sostituiti con i seguenti:

A.4 Soggetti destinatari

Il destinatario è il datore di lavoro che sottoscrive il contratto dell'assistente familiare, sia esso la persona assistita o altro componente di famiglia vulnerabile con presenza di persona fragile, non obbligatoriamente convivente, in possesso di:

- ISEE uguale o inferiore a € 35.000
- Contratto di assunzione di Assistente familiare con caratteristiche di cui all'art.7 della l.r. 15/2015
- Residenza in Lombardia da almeno 5 anni.

La persona assistita, se non corrispondente al datore di lavoro, deve essere ugualmente residente in Lombardia da almeno 5 anni.

Si precisa che non è ammissibile alla misura la persona fragile già destinataria delle misure B1 e B2 del Fondo Nazionale per la non autosufficienza (FNA). Nel caso invece la persona fragile sia stata valutata ammissibile alle citate misure del FNA ma non sia stata presa in carico per mancanza di risorse, la stessa può accedere, in presenza degli specifici requisiti, alla presente misura.

B.2 Aree di intervento dei percorsi finanziabili

Il "Bonus Assistenti Familiari" prevede un contributo calcolato sulle spese sostenute per la retribuzione dell'assistente familiare come da contratto di lavoro stipulato dal datore di lavoro con l'Assistente familiare.

L'assistente familiare deve:

- essere iscritto nel registro territoriale avendo le caratteristiche di cui all'art.7 della l.r. 15/2015 e successive modifiche, dettagliate nelle linee guida di cui alla d.g.r. n. 5648/2016 modificate dalla d.g.r. 3927/2020 (vedi Allegato 1);
- possedere un contratto di lavoro formalizzato.

Il datore di lavoro deve:

- possedere un ISEE uguale o inferiore a € 35.000,00;
- essere residente in Lombardia da almeno 5 anni.

La persona assistita, laddove non corrisponda al datore di lavoro, deve essere comunque residente da almeno 5 anni in Lombardia.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Il "Bonus Assistenti Familiari" è calcolato sulle spese sostenute per la retribuzione dell'assistente familiare, riferite ad un anno, risultanti dal contratto di lavoro.

L'entità del contributo, relativo a un'annualità, prevede dei massimali in relazione all'ISEE dichiarato dal richiedente:

- ISEE \leq 25.000 €: tetto massimo di contributo riconoscibile, non superiore al 60% delle spese sostenute per la retribuzione dell'assistente familiare, pari a 2.400 €;
- ISEE $>$ 25.000 € e \leq 35.000 €: tetto massimo di contributo riconoscibile non superiore al 60% delle spese sostenute per la retribuzione dell'assistente familiare, pari a 2.000 €.

Sono considerate ammissibili le spese:

- effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 nel caso di contratti di lavoro attivati nel 2020 ed in vigore all'atto della pubblicazione del presente provvedimento;
- effettuate dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro, nel caso di contratti che sono stati attivati o si attiveranno dopo il 1° di gennaio 2021; si considerano le spese relative alla durata di un anno.

I paragrafi C.1 Presentazione delle domande, C.3 Istruttoria e D.5 Responsabile del procedimento vengono modificati/integrati come di seguito indicato:

- **paragrafo C.1** Presentazione delle domande: viene modificata soltanto la parte relativa ai documenti da allegare alla domanda che viene modificata come segue:

Il soggetto richiedente **dovrà provvedere ad allegare alla domanda**, copia del contratto di lavoro stipulato con l'Assistente familiare (il documento deve essere caricato elettronicamente sul Sistema Informativo).

- **Paragrafo C.3 Istruttoria**: vengono modificati come segue i sottoparagrafi C3.b Valutazione delle domande e C3.c Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria:

C3.b Valutazione delle domande

La valutazione delle domande prevede sia un'istruttoria tecnica che un esame di natura economico-finanziaria.

Il procedimento di valutazione ed ammissione da parte degli Ambiti si conclude entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione prevista dal presente atto. Tale termine si interrompe:

- nel caso di domande assoggettate a controllo;
- nel caso di necessità di ulteriori elementi necessari al fine della valutazione da parte degli Ambiti stessi.

E' responsabilità dell'Ambito comunicare ai destinatari gli esiti finali del procedimento.

C3.c Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria.

Gli Ambiti dopo aver valutato l'ammissibilità delle domande stabiliscono il contributo da assegnare ai singoli richiedenti relativo al "Bonus Assistenti Familiari" calcolato sulle spese sostenute per la retribuzione dell'assistente familiare riferite ad un anno e risultanti dal contratto di lavoro;

L'entità del contributo prevede dei massimali in relazione all'ISEE dichiarato dal richiedente:

- ISEE < = 25.000 €: tetto massimo di contributo riconoscibile, non superiore al 60% delle spese sostenute per la retribuzione dell'assistente familiare, pari a Euro 2.400;
- ISEE > 25.000 € e <= 35.000 €: tetto massimo di contributo riconoscibile non superiore al 60% delle spese sostenute per la retribuzione dell'assistente familiare, pari a Euro 2.000.

Successivamente l'Ambito provvederà a comunicare l'esito dell'istruttoria ai richiedenti sulla piattaforma informatica.

Nel paragrafo **D.5 Responsabile del procedimento** viene sostituito il nome della responsabile di procedimento con Marta Giovanna Corradini.